

PROVINCIA DI AREZZO



REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55
Del 7 marzo 1995, esecutiva ai sensi di legge.

U.O. "Segreteria Commissioni Consiliari"

INDICE

TITOLO I

ISTANZE E PETIZIONI

Art. 1

Istanze e petizioni

Art. 2

Modalità di presentazione delle istanze e delle petizioni

Art. 3

Trasmissione delle istanze e delle petizioni all'organo competente

TITOLO II

INIZIATIVA DI REGOLAMENTI E ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 4

Iniziativa popolare di regolamenti e atti amministrativi
di competenza del Consiglio Provinciale

Art. 5

Comitato promotore

Art. 6

Raccolta delle firme per la proposta di iniziativa popolare

Art. 7

Deposito delle firme raccolte e loro controllo

Art. 8

Ammissibilità della proposta di iniziativa popolare

Art. 9

Giudizio di ammissibilità proposta di iniziativa

Art. 10
Contraddittorio con i promotori

Art. 11
Esame della proposta di iniziativa popolare

Art. 12
Iniziativa comunale

TITOLO III
CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

CAPO I
CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 13
Consultazioni popolari

CAPO II
REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE

Sezione I
Presentazione delle richieste di referendum consultivo

Art. 14
Presentazione delle richieste di referendum consultivo
provinciale

Art. 15
Quesito referendario

Sezione II
Giudizio di ammissibilita'

Art. 16
Ammissibilita' della richiesta di referendum consultivo

Art. 17
Competenza a giudicare dell'ammissibilita' del referendum

Art. 18
Svolgimento del giudizio di ammissibilita'

Art. 19
Pubblicita' della decisione sull'ammissibilita' della richiesta referendaria

Sezione III
Raccolta e deposito delle firme

Art. 20
Raccolta delle firme

Art. 21
Modalità per la raccolta delle firme

Art. 22
Deposito della richiesta referendaria e delle firme

Art. 23
Verifica delle firme

Sezione IV
Indizione del referendum

Art. 24
Indizione del referendum

Art. 25
Sospensione del referendum provinciale in coincidenza con
altre operazioni di voto

Art. 26
Sospensione del referendum consultivo provinciale a seguito
dello scioglimento del Consiglio Provinciale

Art. 27
Numero massimo dei quesiti

Sezione V
Uffici per il referendum

Art. 28
Uffici per il referendum consultivo provinciale

Art. 29
Ufficio centrale per il referendum provinciale

Art. 30
Uffici centrali comunali per il referendum

Art. 31
Uffici di sezione per il referendum provinciale

Sezione VI
Svolgimento delle operazioni di voto

Art. 32
Svolgimento delle operazioni di voto

Art. 33
Schede

Art. 34
Espressione del voto

Sezione VII
Scrutinio dei voti, proclamazione e pubblicazione dei risultati

Art. 35
Operazioni dell'Ufficio centrale comunale per il referendum provinciale

Art. 36
Operazioni dell'ufficio centrale per il referendum provinciale. Proclamazione dei risultati

Art. 37
Reclami all'Ufficio centrale per il referendum provinciale

Art. 38
Pubblicazione dei risultati

CAPO III
REFERENDUM SULLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE E COMUNALE

Art. 39
Referendum sulla proposta di iniziativa popolare e comunale

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40
Comitato dei Garanti

Art. 41
Convenzioni con i Comuni

Art. 42
Rinvio

Art. 43
Disposizioni di prima applicazione

TITOLO I

ISTANZE E PETIZIONI

Art. 1

Istanze e petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di presentare istanze e petizioni dirette a richiamare l'attenzione degli organi della Provincia su questioni di interesse della comunità, in merito alle quali viene richiesto l'intervento dell'amministrazione.
2. Le istanze e le petizioni possono riguardare qualsiasi argomento su cui il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale o il Presidente della Provincia abbiano competenza a provvedere.

Art. 2

Modalità di presentazione delle istanze e delle petizioni

1. Le istanze e le petizioni sono redatte in forma scritta, sottoscritte dai presentatori ed indirizzate al Presidente della Provincia.
2. Qualora le istanze o le petizioni siano collettive, devono indicare il nome di due cittadini rappresentanti dei firmatari, cui andrà indirizzata qualsiasi comunicazione in merito alle stesse.

Art. 3

Trasmissione delle istanze e delle petizioni all'organo competente

1. Il Presidente della Provincia, cura la trasmissione delle istanze e delle petizioni, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento; all'organo competente a provvedere su di esse, dandone avviso ai firmatari o ai loro rappresentanti.
2. Le istanze e le petizioni di competenza della Giunta Provinciale o del Presidente della Provincia vengono altresì trasmesse, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, al Presidente del Consiglio Provinciale e messe a disposizione dei consiglieri, i quali hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia senza alcuna formalità. Analogamente è disposto con riferimento ai provvedimenti e ad ogni altro atto adottato dal Presidente della Provincia o della Giunta Provinciale in conseguenza di istanze o petizioni.

TITOLO II

INIZIATIVA DI REGOLAMENTI E ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 4

Iniziativa popolare di regolamenti e atti amministrativi di competenza del Consiglio Provinciale

1. L'iniziativa popolare per l'adozione dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio Provinciale è esercitata da parte di 500 cittadini, mediante la presentazione di un articolato o di un testo di deliberazione, accompagnato da relazione illustrativa, la quale specifichi il contenuto e le finalità della proposta.
2. Allo scopo di esercitare il diritto di iniziativa popolare, gli interessati debbono previamente costituirsi in comitato promotore. La costituzione del comitato avviene tramite sottoscrizione, da parte di almeno dieci cittadini, di apposito atto, predisposto dal Segretario Generale della Provincia, il quale accerta l'identità dei sottoscrittori, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, ultimo comma, dello Statuto Provinciale.

Art. 5

Comitato promotore

1. La proposta di iniziativa popolare la cui approvazione importi nuove o maggiori spese deve indicare, a pena di inammissibilità, i mezzi per farvi fronte.
2. A tale scopo, gli uffici provinciali assicurano ai promotori la più ampia collaborazione, fornendo loro immediato accesso, in assenza di qualsiasi formalità a tutti i dati di bilancio ed ai documenti contabili a ciò necessari, con i soli limiti previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
3. I promotori possono altresì presentare una richiesta scritta al Presidente della Provincia al fine di ottenere l'assistenza degli uffici per la formulazione della proposta.

Art. 6

Raccolta delle firme per la proposta di iniziativa popolare

1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della proposta di iniziativa popolare debbono essere utilizzati fogli pre – stampati a cura e spese della Provincia, non vidimati, ciascuno dei quali deve riportare in epigrafe il testo della proposta.
2. I cittadini che intendono aderire alla proposta appongono la propria firma in calce alla stessa. Accanto alla firma, per la quale non è necessaria l'autentica, devono essere indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e data di nascita, il luogo di residenza, nonché gli estremi di un documento di identificazione.

Art. 7

Deposito delle firme raccolte e loro controllo

1. La proposta, con allegate le firme raccolte, deve essere depositata presso la Segreteria generale della Provincia da tre promotori, i cui nomi e cognomi sono indicati in calce alla proposta stessa.

2. Il Segretario Generale della Provincia redige processo verbale dell'avvenuto deposito, attestando la data dello stesso, l'indicazione del numero delle firme raccolte, l'identità dei depositanti, nonché l'eventuale indicazione del nome, cognome e domicilio dei promotori delegati a partecipare alla riunione del Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 11.
3. Nel verbale è altresì dato conto dell'avvenuta dichiarazione da parte dei depositanti dell'autenticità delle firme raccolte, della quale essi si assumono la responsabilità. Il verbale è controfirmato per accettazione dai depositanti.
4. Il Segretario Generale della Provincia provvede successivamente, entro e non oltre dieci giorni dal deposito, alla verifica ed al computo delle firme raccolte, al fine di accertare la regolarità formale della proposta.
5. In caso positivo, la proposta è trasmessa immediatamente al Comitato dei Garanti di cui all'art. 27 dello Statuto, per il giudizio di ammissibilità, affinché la porti a conoscenza dei consiglieri. La proposta è altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Provincia.

Art. 8

Ammissibilità della proposta di iniziativa popolare

1. L'inammissibilità della proposta di iniziativa popolare può essere dichiarata dal Comitato dei Garanti di cui all'art. 27 dello Statuto provinciale solo per motivi di legittimità, nei casi previsti dallo Statuto.

Art. 9

Giudizio di ammissibilità della proposta di iniziativa popolare

1. Il giudizio di ammissibilità della proposta è svolto dal Comitato dei Garanti entro e non oltre quindici giorni dalla trasmissione della stessa da parte del Segretario Generale, in contraddittorio con una delegazione di due promotori, indicati al momento del deposito.
2. Ai componenti la delegazione dei promotori verrà data comunicazione al rispettivo domicilio, con congruo preavviso, della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione.
3. La deliberazione del Comitato di Garanti contenente la decisione sull'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Provincia.

Art.10

Contraddittorio con i promotori

1. Nel corso del giudizio di ammissibilità i rappresentanti dei promotori, anche su richiesta dei promotori, anche su richiesta del Comitato dei Garanti, potranno provvedere a modificare il testo della proposta, al solo fine di renderlo ammissibile o di chiarirne le finalità ed i contenuti, ferma restando la sostanza dello stesso.

Art. 11

Esame della proposta di iniziativa popolare

1. Qualora il giudizio di ammissibilità si concluda positivamente, il testo della proposta è immediatamente trasmesso al Consiglio Provinciale, il quale, con le modalità previste dal proprio Regolamento interno, provvede ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Provinciale.

Art. 12

Iniziativa comunale

1. L'iniziativa comunale di regolamenti o atti amministrativi provinciali, di cui all' art. 109 dello Statuto Provinciale, è esercitata con le modalità e secondo le previsioni di cui al presente Titolo, in quanto applicabili.

TITOLO III

CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

CAPO I

CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 13

Consultazioni popolari

1. La Provincia, previa deliberazione del Consiglio Provinciale, può promuovere forme di consultazione della popolazione dirette a conoscere gli orientamenti della comunità amministrativa su specifici problemi di competenza dell'ente, secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee, ivi comprese quelle dei sondaggi di opinione e delle indagini a campione.
2. L'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione dell'incarico di svolgere sondaggi di opinione e indagini a campione deve essere effettuato con le procedure di cui alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

CAPO II

REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE

Sezione I

Presentazione delle richieste di referendum consultivo

Art. 14

Presentazione delle richieste di referendum consultivo provinciale

1. Le richieste di referendum consultivo provinciale devono essere presentate, nelle forme di cui ai successivi commi, entro il trenta settembre di ogni anno. Non possono essere presentate richieste di referendum nel periodo di vacanza del Consiglio Provinciale.

2. Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta di referendum consultivo provinciale debbono presentare la relativa richiesta al Presidente della Provincia.
3. La richiesta deve contenere il quesito che si intende sottoporre agli elettori, accompagnato da una relazione illustrativa. Essa deve essere sottoscritta da almeno trenta elettori della Provincia ed accompagnata dai certificati elettorali dei sottoscrittori. I primi tre sottoscrittori acquistano a tutti gli effetti la qualità di promotori del referendum.
4. Il Presidente della Provincia, ricevuta la richiesta di referendum, ne informa il Consiglio nella prima seduta e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Provincia. La richiesta è altresì inviata senza indugio al Comitato dei Garanti di cui all'art. 27 dello Statuto.

Articolo 15 Quesito referendario

1. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e sintetico, tale da permettere risposte univoche ed omogenee da parte degli elettori.
2. Esso deve prospettare agli elettori la scelta tra due o più opzioni, sino ad un massimo di quattro, relative allo stesso oggetto.

Sezione II Giudizio di ammissibilità

Art. 16 Ammissibilità della richiesta di referendum consultivo

1. Può essere deliberata l'inammissibilità della richiesta di referendum consultivo provinciale esclusivamente per motivi di illegittimità.

Art. 17 Competenza a giudicare dell'ammissibilità del referendum

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum consultivo provinciale è svolto, anteriormente alla raccolta delle firme da parte dei promotori, dal Comitato dei Garanti di cui all'art. 27 dello Statuto Provinciale.

Art. 18 Svolgimento del giudizio di ammissibilità

1. Il Presidente del Comitato dei Garanti, ricevuta richiesta referendaria, convoca entro quindici giorni il Comitato, inviando contestualmente copia della richiesta referendaria agli altri componenti

2. Il Comitato dei Garanti deve comunque concludere il giudizio di ammissibilità del referendum consultivo provinciale entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Delle sedute del Comitato dei Garanti è redatto verbale il quale deve indicare in dettaglio i risultati della verifica di ammissibilità e riportare le dichiarazioni ed i voti, espressi in modo palese, dei componenti.
4. La convocazione del Comitato dei Garanti deve essere comunicata anche ai promotori del referendum, i quali hanno diritto di partecipare alle relative sedute, formulando le proprie osservazioni. Le osservazioni e le dichiarazioni dei promotori devono essere riportate nel verbale.
5. Il Comitato dei Garanti può concordare con i promotori le modifiche della formulazione del quesito che, ferma restando la sostanza dello stesso, si siano rivelate necessarie all'unico fine di renderlo ammissibile o di conformarlo alle caratteristiche richieste dallo Statuto.

Art. 19

Pubblicità della decisione sull'ammissibilità della richiesta referendaria

1. La deliberazione del Comitato dei Garanti che decide sull'ammissibilità o meno del referendum consultivo provinciale deve essere comunicata immediatamente al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale ed ai promotori. La deliberazione del Comitato dei Garanti altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Provincia.

Sezione III

Raccolta e deposito delle firme

Art. 20

Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme per il referendum consultivo provinciale deve essere effettuata tramite l'uso di fogli pre stampati a cura e spese della Provincia, ciascuno dei quali deve riportare in epigrafe il testo della proposta da sottoporre al corpo elettorale. La data di consegna degli stampati per la raccolta delle firme è certificata da apposito processo verbale redatto dal Segretario Generale della Provincia.
2. I fogli per la raccolta delle firme dovranno essere vidimati, a cura di qualsiasi elettore, dal Segretario Generale della Provincia o da altro funzionario appositamente delegato dal Presidente della Provincia, tramite l'apposizione del timbro, della data e della firma del pubblico ufficiale vidimante.
3. La raccolta delle firme deve concludersi, a pena di decadenza della richiesta, entro tre mesi dalla data della consegna degli stampati di cui al comma successivo.

Art. 21
Modalità per la raccolta delle firme

1. Gli elettori appongono la loro firma in calce alla proposta . Accanto alla firma devono essere indicati chiaramente e per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore.
2. Le firme devono essere autenticate da un notaio, ovvero da un cancelliere della Pretura o del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario Comunale di detto Comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in tal caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
3. Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni di appartenenza dei sottoscrittori.

Art. 22
Deposito della richiesta referendaria e delle firme

1. La richiesta di referendum di iniziativa popolare, corredata dalle firme raccolte e dai relativi certificati elettorali, è depositata dai promotori presso gli uffici della Segreteria generale della Provincia.
2. Il Segretario Generale della Provincia redige processo verbale dell'avvenuto deposito della richiesta referendaria, nel quale si attesta data ed ora del deposito e si indicano le generalità dei presentatori, che devono dichiarare il numero delle firme raccolte.

Art. 23
Verifica delle firme

1. Il Segretario Generale della Provincia, entro e non oltre trenta giorni dal deposito della richiesta, verifica il numero delle firme raccolte e la regolarità della relativa documentazione.
2. Qualora durante tali operazioni sorgano dubbi o contestazioni sulla validità e regolarità delle firme raccolte, suscettibili di determinare l'esito negativo della verifica, il Segretario Generale della Provincia deve convocare i promotori, al fine di esaminare in contraddittorio con gli stessi le questioni controverse.
3. Delle operazioni di verifica viene redatto processo verbale, il quale indica in dettaglio i risultati della stessa e riporta le eventuali osservazioni dei promotori.
4. Il risultato delle operazioni di verifica deve essere immediatamente comunicato al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale ed ai promotori.

Sezione IV
Indizione del referendum

Art. 24
Indizione del referendum

1. Nel caso in cui la verifica si sia conclusa positivamente, il Presidente della Provincia, con decreto, da emanarsi entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, affisso all'Albo Pretorio provinciale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Provincia, dà notizia dell'ammissione della richiesta ed indice il referendum di regola per la prima domenica del mese di ottobre. Il decreto di indizione è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Provincia.
3. A cura del Presidente della Provincia è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum, che viene affisso all'Albo Pretorio di tutti i Comuni della Provincia, nonché nel territorio degli stessi, il trentesimo giorno antecedente la data stabilita per le operazioni di voto.
4. Entro quindici giorni dall'emanazione del decreto di indizione del referendum consultivo, il Consiglio Provinciale stabilisce, in attuazione dell'ultimo comma dell' art. 28 dello Statuto Provinciale, le modalità per assicurare la più ampia pubblicità e conoscenza della consultazione da parte dei cittadini.

Art. 25

Sospensione del referendum provinciale in coincidenza con altre operazioni di voto

1. Non può essere tenuto referendum consultivo provinciale nell'anno in cui si effettuano le elezioni amministrative e comunque nei sei mesi successivi alle elezioni stesse. Neppure più tenersi referendum:
 - nei tre mesi antecedenti o successivi ad elezioni amministrative che interessino almeno la metà dei Comuni della Provincia;
 - nei due mesi antecedenti e successivi alla data di svolgimento delle elezioni politiche, di quelle regionali o di quelle europee, ovvero di referendum nazionali o regionali.
2. Nei casi di cui al comma precedente il referendum consultivo provinciale si terrà in un giorno festivo entro tre mesi dalla scadenza del periodo in cui né è vietato lo svolgimento.

Art. 26

Sospensione del referendum consultivo provinciale a seguito dello scioglimento del Consiglio Provinciale

1. Lo scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale determina la sospensione del referendum consultivo provinciale già indetto.

2. Nel caso di cui al comma precedente, il referendum consultivo provinciale si terrà in un giorno festivo entro tre mesi dalla prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale.

Art. 27

Numero massimo dei quesiti

1. Non possono essere sottoposti agli elettori più di tre quesiti referendari contemporaneamente. In caso di concorrenza i quesiti verranno privilegiati in base all'ordine di deposito delle relative richieste referendarie, quale risulta dal verbale di cui all'articolo 22.
2. Nel caso di cui al comma precedente il referendum sui quesiti in eccesso si terrà di regola la prima domenica di ottobre dell'anno successivo a quello del loro deposito.

Sezione V

Uffici per il referendum

Art. 28

Uffici per il referendum consultivo provinciale

1. Entro quindici giorni dall'indizione del referendum, con decreto del Presidente della Provincia sono costituiti:
 - a) L'Ufficio centrale per il referendum;
 - b) Gli Uffici centrali comunali per il referendum;
 - c) gli Uffici di sezione per il referendum.
2. La nomina a componente degli Uffici centrali comunali e degli Uffici di sezione per il referendum è immediatamente comunicata agli interessati.
3. L'ufficio di componente degli organismi di cui al precedente comma è obbligatorio per le persone designate, cui è dovuta un'indennità giornaliera di importo pari al gettone di presenza corrisposto ai Consiglieri Provinciali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale.
4. Alle operazioni di voto e scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio centrale e degli Uffici centrali comunali per il referendum può assistere un rappresentante dei promotori, munito di mandato, autenticato da notaio.

Art. 29

Ufficio centrale per il referendum provinciale

1. L'Ufficio centrale per il referendum, presso la sede della Provincia, è costituito dal Comitato dei Garanti di cui all'art. 27 dello Statuto Provinciale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il Comitato è coadiuvato dagli Uffici della Segreteria generale della Provincia ed eventualmente, ove sia necessario, da altro personale della Provincia temporaneamente incaricato.

Art. 30

Uffici centrali comunali per il referendum

1. Per il territorio di ciascun Comune, gli Uffici centrali comunali per il referendum sono costituiti da tre componenti nominati tra il personale dipendente della Provincia in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, di cui il più anziano assume le funzioni di Presidente ed il più giovane quelle di Segretario.

Art. 31

Uffici di sezione per il referendum provinciale

1. Gli Uffici di sezione per il referendum sono composti da un Presidente e tre Scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente, e di un Segretario.
2. Il Presidente ed i componenti degli uffici di sezione sono nominati tramite sorteggio tra i nominativi iscritti negli appositi elenchi utilizzati per le consultazioni elettorali amministrative.

Sezione VI

Svolgimento delle operazioni di voto

Art. 32

Svolgimento delle operazioni di voto

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 del giorno stabilito nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 20 dello stesso giorno.
3. Gli elettori si recano a votare nella relativa sezione elettorale, la cui sede sarà indicata in appositi manifesti contenenti l'elenco delle sezioni istituite nell'ambito di ciascun Comune e la relativa zona di competenza, da affiggersi in più copie all'Albo Pretorio e nel territorio di ogni Comune della Provincia il trentesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.

Art. 33

Schede

1. Le schede per il referendum, di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla Provincia e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla legge statale 25 luglio 19770 n. 352, con la dicitura "referendum consultivo provinciale".

2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Art. 34
Espressione del voto

1. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sull'opzione prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
2. Al fine di esercitare il diritto di voto, non è prevista la presentazione del certificato elettorale.
3. Al fine di esercitare il diritto di voto, l'elettore deve far constare della propria identità tramite la presentazione di idoneo documento in corso di validità. Il Presidente del seggio controlla che il nominativo dell'elettore compaia nelle liste degli elettori della sezione fornite dai Comuni. Una volta che l'elettore ha espresso il proprio voto, il Presidente del seggio appone accanto al nominativo corrispondente, contenuto nelle liste degli elettori, la dizione "ha votato", seguita dalla firma dell'interessato.

Sezione VII
Scrutinio dei voti, proclamazione e pubblicazione dei risultati

Art. 35
Operazioni dell'Ufficio centrale comunale per il referendum provinciale.

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione del Comune e dei relativi allegati, l'Ufficio centrale comunale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nel Comune, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ed aver deciso, visto le dichiarazioni riportate sui verbali ed i reclami presentati, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.
2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari dei quali uno viene depositato presso gli uffici della segreteria generale del Comune; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum provinciale unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti allegati; uno viene trasmesso al Presidente della Provincia.

Art. 36
Operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum provinciale. Proclamazione dei risultati

1. L'Ufficio centrale per il referendum provinciale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali comunali ed i relativi allegati, in pubblica adunanza:
 - accerta il numero degli aventi diritto che ha partecipato al voto;
 - procede alla somma dei voti validi per ciascuna delle opzioni sottoposte agli elettori;

- conseguentemente proclama i risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale.
- 2. Il Segretario Generale della Provincia redige il verbale delle operazioni in tre esemplari, di cui uno è trasmesso al Presidente della Provincia, uno è trasmesso al Presidente del Consiglio Provinciale ed uno è depositato presso gli uffici della Segreteria generale della Provincia, a disposizione degli interessati, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici di sezione.

Art. 37

Reclami all'Ufficio centrale per il referendum provinciale

1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto, presentati all'Ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 38

Pubblicazione dei risultati

1. Il Presidente della Provincia, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'Ufficio centrale per il referendum, cura senza ritardo la pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino Ufficiale della Provincia e all'Albo Pretorio Provinciale.

CAPO III

REFERENDUM SULLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE E COMUNALE

Art. 39

Referendum sulla proposta di iniziativa popolare e comunale

1. Salvo quanto previsto dallo Statuto e dai successivi commi del precedente articolo, le disposizioni di cui al precedente Capo si applicano, in quanto compatibili, anche al referendum sulla proposta di iniziativa popolare e a quello sulla proposta di iniziativa comunale di cui rispettivamente agli articoli 22 e 109 dello Statuto Provinciale.
2. La richiesta di referendum sulla proposta di iniziativa comunale deve indicare i nominativi di coloro, in numero di tre, cui spetterà l'esercizio dei diritti riservati ai promotori. Alla richiesta debbono essere allegate le deliberazioni degli organi comunali, tramite le quali è stata disposta l'adesione alla richiesta di referendum.
3. La proposta di iniziativa popolare o comunale sottoposta a referendum, qualora sia respinta dal corpo elettorale provinciale o non venga approvata per mancato raggiungimento del

numero minimo di votanti previsto dallo Statuto Provinciale, non può essere ripresentata nel corso della medesima legislatura provinciale.

4. Il referendum sulla proposta di iniziativa popolare o comunale non si tiene se, prima del suo svolgimento, il Consiglio Provinciale accolga la proposta.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 Comitato dei Garanti

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Provinciale adotta i provvedimenti necessari alla costituzione del Comitato dei Garanti di cui all' art. 27 dello Statuto Provinciale, stabilendo altresì la misura dell' eventuale compenso ad essi spettante per lo svolgimento delle relative funzioni.
2. Il Comitato dei Garanti è presieduto dal membro di nomina consiliare diverso dal Difensore Civico.

Art. 41 Convenzioni con i Comuni

1. La Provincia promuove la stipula di apposite convenzioni con i Comuni al fine di disciplinare le forme e le modalità della collaborazione di questi ultimi nell'ambito delle procedure per lo svolgimento dei referendum provinciali.

Art. 42 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento circa le modalità di svolgimento dei referendum previsti dallo Statuto Provinciale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla vigente normativa nazionale, o, in subordine, di quella della Regione Toscana, in tema di referendum.

Art. 43 Disposizioni di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, il termine di comunicazione delle richieste di referendum consultivo provinciale, previsto dall'articolo 14, comma 1, scade sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.